

N° di rep. del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

Affidamento servizio di

CIG - CUP

L'anno 2021 addì del mese di in FONDI nella Casa Comunale, avanti a me avv. Anna Maciariello Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune C.F. 81003290590 e P.iva 01061770598, si sono costituiti:

- da una parte la dottoressa _____, nella sua qualità di Dirigente del settore I- Politiche sociali e pubblica istruzione, autorizzata alla stipula del presente atto, domiciliata per la carica presso la casa comunale, la quale interviene in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Fondi, Piazza Municipio n. 1 (Codice Fiscale n.81003290590),

- dall'altra parte il dott. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa e presidente della _____, tra la suddetta _____ -

detti componenti della cui identità e piena capacità io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto:

PREMESSO CHE:

-con determinazione a contrarre n. _____ del _____ del dirigente del settore I - Servizio Politiche sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Fondi è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per

L'importo complessivo dei tre lotti a base di gara, calcolato _____, e, quindi, per un importo annuale a base di gara pari ad _____

Più specificatamente l'importo per lotti è come di seguito ripartito: _____.

Lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Con la suddetta determinazione sono stati, altresì, approvati gli atti di gara e stabilito di investire la Centrale Unica di

Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosmi e Damiano -CUC- di procedere all'espletamento della gara *de quo*, demandando a quest'ultima di apportare eventuali modifiche non sostanziali ai documenti approvati;

- con determinazione n. del del responsabile della CUC è stata indetta la procedura di gara in questione i cui verbali recanti la proposta di aggiudicazione sono stati approvati con determinazione n. del dello stesso responsabile della CUC, dove risulta, tra l'altro, che per il LOTTO n. . Per il LOTTO ha ottenuto un punteggio complessivo di punti, la stessa dichiarava di essere disposta ad eseguire le prestazioni applicando uno sconto sull'importo a base di gara;

- con determinazione del Dirigente del Settore I- Servizio Politiche sociali e Pubblica istruzione n. del , è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del con sede per un importo complessivo d'Iva al pari ad Euro ;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

- l'aggiudicataria dell'appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

- è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 - comma 9 - del Codice;

- il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il diritto di recesso dal contratto;

- l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto (compreso il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e la propria offerta tecnica) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto dal presente atto, dal capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara, dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fondi, dal protocollo di legalità in materia di sicurezza sul lavoro in Provincia di Latina a cui ha aderito il Comune di Fondi, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in gara dall'appaltatore, documenti che ancorché non materialmente allegati al presente atto, l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. Inoltre, l'esecuzione del presente contratto è regolata dalle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. -Codice dei contratti-, e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate nonché dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la stazione appaltante, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dalla stazione appaltante.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per ha oggetto l'affidamento del servizio di LOTTO N.

2. L'oggetto ricomprende altresì le prestazioni migliorative presentate dall'appaltatore in sede di gara, quale offerta tecnica, i cui costi non essendo a carico dell'Ente appaltante sono ricompresi nel corrispettivo di cui all'art.5 del presente contratto.

Art.4 - Durata

1. La stazione appaltante si è avvalsa di quanto previsto all'art. - Affidamento anticipato del Capitolato speciale d'appalto, pertanto il presente contratto avrà durata di , giusto verbale agli atti d'Ufficio di pari data.

2. Ai sensi del del Capitolato speciale d'appalto, così come confermato nella determinazione a contrarre è prevista la facoltà di rinnovo di un ulteriore

Art.5 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle presente contratto per la durata indicata all'art.4 viene determinato, in Euro oltre IVA pari ad Euro per un totale di .

Art. 6 - Insussistenza di altre cause ostative a contrarre

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.Lgs. 159/2011) l'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale né sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni all'evento ogni modificazione intervenuta negli assetti del consorzio, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo ove necessario la documentazione per la verifica presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanze ostative di cui all'art.67 D. Lgs. n. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso codice antimafia.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Richiamato altresì quanto specificato in premessa, ovverosia che d'ufficio è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'appaltatore, questi dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs 231/2001. Inoltre a carico dell'appaltatore non risulta irregolarità contributiva I.N.P.S. , I.N.A.I.L., CNCE come da documento protocollo INAIL n.23478328 del 04/11/2020 con scadenza in data 04/03/2021.

Art.7 - Anticorruzione

1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Piano triennale di Previsione della Corruzione e programma per la Trasparenza e l'integrità 2019 - 2021 approvato con deliberazione della Piano Triennale di Previsione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.33 del 31/01/2020, come da dichiarazioni agli atti del dante causa prot. n. 00006737 del 28/01/2021 e dell'avente causa prot.n. 00006733 del 28/01/2021.

Art.8 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

1. Ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede nel Comune di FONDI (LT), piazza Municipio n. 1 CAP 04022.

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, al sopra evidenziato indirizzo, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

3. Le Parti accettano espressamente che le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. A tal fine La stazione appaltante dichiara che la

propria pec è la seguente: comune.fondi@pecaziendale.it. L'appaltatore, dichiara che la propria pec è la seguente:

4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.9 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, mediante polizza fideiussoria emessa da , Agenzia in data , con inizio validità nel medesimo giorno e con scadenza in data , per una somma garantita pari al del costo del servizio e quindi garantendo una somma pari ad Euro dell'importo contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente. In detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

4. Si precisa che in possesso della certificazione ISO per la

Art.10 -Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha presentato Polizza responsabilità civile rischi diversi, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto, , con massimale pari ad Euro per sinistro, persona, per danni a cose.

Art.11 -Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine l'appaltatore conferma il numero del conto corrente bancario dedicato per l'effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate ad operare su di esso, come già comunicato in data _____ protocollo comunale _____.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Art.12 - Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento avverrà sulla base delle fatture presentate entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, che verranno emesse con cadenza mensile con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, nonché sulla base di fatture mensili corredate dagli statini e/o distinte giornalieri.
2. Ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72 e dall'art.191 del D.Lgs. n.267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, nonché le seguenti ulteriori informazioni ossia: il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno, il numero e la data del contratto; il capitolo impegnato e il numero dell'impegno, il codice identificativo gara, il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento, la scadenza del pagamento.
3. L'Appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di "Rifiuto" della fattura elettronica.
4. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
5. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.
6. Il pagamento avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale (IVA -Split Payment) e di fatturazione elettronica. Si precisa a tal proposito che il

Codice Identificativo Unico è il seguente: . Inoltre, *sull'importo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'art.30 comma 5bis del D.Lgs.50/2016*".

Art.14 -Tipologia di prestazioni

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicate all'art. 3 dell'allegato capitolato d'appalto, cui pertanto si rinvia.

Art.15 - Designazione del Coordinatore

1. L'appaltatore è tenuto in particolare, oltre agli obblighi di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati a designare un Coordinatore che assicuri il collegamento con il Servizio Sociale comunale e che svolga i compiti indicate nell'art.9 del Capitolato speciale d'appalto, cui pertanto si rinvia.

Art.16 - Obblighi dell'appaltatore in materia di trattamento del personale

1. L'appaltatore si impegna svolgere i servizi secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel progetto tecnico presentato ed è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- rispettare nei confronti del personale impiegato tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi disciplinanti la materia; è fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci;
- presentare, al momento della fatturazione, copia di tutti i documenti atti verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (buste paga), nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato nell'espletamento del Servizio; a queste certificazioni deve essere allegata un' autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono al personale impiegato nel servizio;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- garantire la formazione degli operatori a proprie spese secondo le modalità riportate nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;

- fornire al personale, attrezzature e materiali adeguati e conformi alla normativa vigente, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- comunicare, preventivamente l'utilizzo di nuovo personale con la specificazione dei seguenti dati: generalità, curriculum, qualificazione professionale e posizione assicurativa; il ricorso a nuovo personale potrà, in ogni caso, avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- trasmettere al coordinatore dell'Ufficio di Piano copia dei contratti di lavoro;
- assicurare, salvo diversa richiesta da parte del coordinatore dell'Ufficio di Piano, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere comunicata al coordinatore dell'Ufficio di Piano con anticipo minimo di 24 ore rispetto all'ora in cui il medesimo prende servizio ed essere da questi espressamente autorizzata;
- sostituire il Coordinatore e gli operatori qualora il coordinatore dell'Ufficio di Piano, a suo insindacabile giudizio, li ritenga non idonei all'espletamento del Servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
- osservare rigorosamente le disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- comunicare al coordinatore dell'Ufficio di Piano, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- comunicare tempestivamente al coordinatore dell'Ufficio di Piano tutte le variazioni d'orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con lo stesso le migliori soluzioni; tale obbligo si applica anche a tutte le licenze e le assenze del personale del quale dovrà essere garantita la sostituzione immediata;

- far pervenire mensilmente al coordinatore dell'Ufficio di Piano, apposita relazione sull'andamento tecnico del servizio proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità; nella relazione dovranno essere documentati i piani personalizzati degli utenti e le modalità di rapporto con le famiglie;
- impiegare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori;
- dotarsi di una sede operativa nel Comune in cui ha sede il Centro Diurno;
- garantire agli operatori impegnati nel servizio richiesto quanto previsto in materia d'igiene del lavoro dalla normativa vigente;
- apportare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto delle attività ed orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'I.A. dovrà rendere conto all'Amministrazione;
- organizzare uno schedario informatico, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy e consegnare il detto schedario informatico al Comune al termine dell'appalto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la

stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso di esecuzione del servizio, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.17 - Personale

1. Il personale svolgerà le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui venga a contatto per ragioni di servizio; dovrà altresì tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dell'utenza.

2. Il personale dovrà garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori dei Servizi Socio-sanitari.

3. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento degli Enti in cui viene svolto il servizio.

Art. 18 - Penalità

1. Si precisa che ai sensi dell'art.14 - Verifiche e controlli- *Penalità - Risoluzione del capitolato speciale d'appalto, il coordinatore dell'ufficio di Piano ha ampia* discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sul corretto espletamento del Servizio. Più in particolare, il medesimo: verifica e controlla l'effettiva prestazione svolta; controlla la qualità e la conformità della prestazione al capitolato, al progetto predisposto dall'appaltatore nonché al Piano di Lavoro Individuale.

2. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile. Pertanto, qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, il coordinatore dell'Ufficio di Piano potrà fissare un congruo termine, almeno 3 (tre) giorni,

entro il quale l'appaltatore potrà produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, potrà essere applicata una penalità di importo compreso tra € 200,00 (duecento virgola zero) e € 1.000,00 (mille virgola zero) in funzione della gravità dell'irregolarità riscontrata. La stazione appaltante potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.

4. In ogni caso, ai sensi dell'art.113 bis del Codice dei Contratti, la penale non può superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 19 - Subappalto

1. Per le caratteristiche specifiche delle prestazioni oggetto del servizio affidato e per quanto previsto all'art.8 del Capitolato speciale d'appalto è vietato il subappalto pena la risoluzione del presente contratto.

Art.20 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.

2. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art.21 - Cessione dei crediti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art.22 - Risoluzione

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'appaltatore;

messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'appaltatore; abbandono del servizio; motivi di pubblico interesse o necessità; inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio; interruzione non motivata del servizio; subappalto del servizio; cessione del contratto a terzi; violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; in seguito alla comminazione di n.3 (tre) penalità, indipendentemente dalla relativa gravità; gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide del Comune; violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza.

2. Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata ovvero di comunicazione mediante pec, di rivalersi della clausola risolutiva.

3. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'Appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare indetta dall'amministrazione comunale.

4. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

5. Per quanto qui non previsto si rinvia a quanto disciplinato ai commi 3,5,6,7 dell'art. 14 - Verifiche e controlli- Penalità - Risoluzione del capitolato speciale d'appalto.

6. Si richiamano inoltre qui i casi di risoluzione previsti nel presente contratto al comma 3 dell'art.6, al comma 3 dell'art.19, all'art.20 e al comma 2 dell'art.21.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 - Controversie e Foro competente

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016, tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Latina.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art.24 - Adempimenti privacy

Regolamento EU 2016/679 e D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del presente contratto.

2 Si precisa che il trattamento dei dati personali comunicati dall'appaltatore al Comune ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al Regolamento europeo 679/2016, all'informativa rilasciata dal Comune in fase di iscrizione anagrafica ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dalla Cooperativa.

3. L'appaltatore per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie ai fini dell'erogazione dei Servizi, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679.

4. L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

5. Resta comunque inteso che l'appaltatore si pone, rispetto a tali dati, quale "Responsabile esterno del Trattamento", assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando il Comune da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

6. Per quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto stabilito all'art.18 del Capitolato speciale d'appalto.

Art.25 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679.

2. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa altresì che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

4. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'appaltatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'appaltatore.

8. La stazione appaltante informa l'appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fondi con sede a Fondi (LT), in Piazza Municipio 1.

9. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

**Art.26 - Spese di contratto, imposte, tasse
e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni relative al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si precisa altresì che essendo l'appaltatore Cooperativa sociale ONLUS non è soggetta a pagamento bolli.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho dato lettura del presente atto informatico, redatto da personale di mia fiducia verificato, mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di trentadue facciate, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.